

I diktat ed i diritti

Il Tribunale di Napoli, decidendo sul ricorso presentato da una struttura associata avverso la nota pretesa di AIOP di non poter aderire ad ACOP pena l'espulsione, ha confermato il provvedimento cautelare già emesso qualche giorno fa, censurando, con una lunga e articolata motivazione il comportamento dei vertici AIOP.-

In sintesi il Tribunale di Napoli ha chiarito come la asserita incompatibilità riguardante la sottoscrizione del protocollo ENPAM non fosse – e non sia – elemento sufficiente per provocare l'incompatibilità e/o l'espulsione. E ciò per due motivi 1) non è chiara la rilevanza – ai fini della tenuta della linea di politica associativa – della sottoscrizione o meno del suddetto accordo da parte dei singoli; 2) il motivo è quindi pretestuoso dal momento che *“l'associato AIOP che aderisce al Protocollo ENPAM senza essere associato ACOP, o recedendo da ACOP, può restare in AIOP. Ma se l'associato AIOP è anche associato ACOP deve fare una scelta (e, sembrerebbe, a prescindere dalla volontà di aderire o meno al Protocollo)”*...)-

Dunque: *“l'associato AIOP che intenda aderire al Protocollo sarebbe destinatario di un trattamento del tutto differente, a seconda che appartenga o meno all'ACOP: tanto trova integrale conferma nell'importante circolare AIOP del 16 gennaio 2023 che, chiarendo in termini espliciti la posizione dell'associazione, ha definitivamente consacrato il diritto dei propri associati a sottoscrivere il Protocollo, pur ribadendo di non condividere tale scelta e rammettendo le Linee Guida di supporto a coloro che intendessero invece contrastare la posizione dell'ENPAM”*.

Per questo il Tribunale conclude che le argomentazioni di AIOP sono *“sintetiche ed allusive”* e costituiscono *“la premessa fallace per la conclusione secondo la quale l'adesione in sé ad ACOP viola l'art. 7 dello Statuto in quanto in contrasto con decisioni e direttive di AIOP”*.

In conclusione: *“i deliberati oggi da questo giudice sospesi continuano a suonare come una forma di rivalsa arbitraria di un “partito di maggioranza”, ciò che la CEDU, come si è rilevato, giustamente inquadra come abuso di una posizione di dominio dentro l'associazione”*. Perciò *“sospende ex art. 23 c.c. la deliberazione del Comitato Esecutivo del 26 ottobre 2022 e di quelle successive e conseguenti, ivi compresa quella del 9 novembre 2022, con le annesse note del 27 ottobre 2022, dell'11 novembre 2022 e del 28 novembre 2022”*.-

*

Tutto ciò dimostra – ove ve ne fosse ancora bisogno – come l'azione dei vertici AIOP non è più diretta alla tutela degli interessi e dei diritti degli associati (ai quali è stato prima vietato di aderire al protocollo ENPAM al solo scopo di costituire un motivo di incompatibilità con ACOP salvo poi, ritenendo di aver raggiunto lo scopo con le minacce di espulsione, segnalare agli stessi come l'accordo recasse indubbi vantaggi e sollecitarne la sottoscrizione) bensì ad escludere qualsiasi dissenso al fine del mantenimento di un indisturbato e personale potere associativo.

Enzo Paolini

A me ed a tanti di noi, ovviamente non interessa più niente, ma ho inteso fare queste brevi considerazioni, a commento di un provvedimento giudiziario, per segnalare a tutti come l'adesione ad ACOP non comporti alcun pericolo di espulsione da altre associazioni ma sia un diritto esercitabile liberamente che nessuno, anche se si sente "capo", può comprimere.

Enzo Paolini
